

MARCHIELLO, Assessore alle Attività Produttive: L'argomento è abbastanza complesso. Grazie Presidente.

Sicuramente la Regione non viola l'articolo 32 della Costituzione.

Sull'autocertificazione c'è una normativa molto restrittiva, poi, le colpe ricadono su chi sbaglia e la Corte dei Conti, quando si tratta di un pubblico dipendente, non perdona.

Detto questo, leggo la risposta:

In merito alla problematica la Direzione Generale per la Salute ha rappresentato che il procedimento di rilascio e controllo delle esenzioni dal ticket per motivi di reddito è disciplinato dal DM del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con quello della salute dell'11 dicembre 2009.

Il succitato Decreto prevede che le attività sono svolte in via ordinaria dal sistema tessera sanitaria che attraverso le informazioni rese disponibili dall'Agenzia delle Entrate, sul reddito complessivo dei nuclei familiari e dall'Inps sulle pensioni sociali o di assegno sociale, nonché di pensione integrata al minimo, assegna i codici di esenzione per reddito, informazioni rese disponibili annualmente tramite la generazione di elenchi di esenti per ciascuno dei codici di esenzione per reddito trasmessi ai medici prescrittori del Servizio Sanitario Nazionale e alle Aziende Sanitarie Locali.

In pratica, i codici di esenzione sono attribuiti direttamente dal sistema ATS ai residenti in possesso dei requisiti reddituali richiesti dalla normativa senza la necessità che l'assistito svolga alcuna attività o presenti istanze.

Lo stesso DM offre la possibilità ai cittadini non inclusi nei succitati elenchi di esenti di chiedere, in deroga alla procedura ordinaria e sotto la propria responsabilità, un certificato provvisorio di esenzione per reddito, presentando la richiesta all'ASL di competenza territoriale, accompagnata dall'autocertificazione del reddito familiare dell'anno precedente.

A fronte di tale richiesta l'Azienda sanitaria, tramite le specifiche funzionalità messe a disposizione dal sistema tessera sanitaria, rilascia all'assistito il certificato provvisorio nominativo di esenzione per reddito valido per l'anno solare in corso, che riporta lo specifico codice di esenzione per reddito richiesto.

Nel rispetto della legge le autocertificazioni presentate per il rilascio del certificato provvisorio di esenzione sono sottoposte al controllo da parte del sistema ATS attraverso l'incrocio dei dati autocertificati, con le informazioni in possesso dell'Agenzia delle Entrate e dell'Inps. I risultati vengono trasmessi alle ASL.

Su tali attività il comma 11 dell'articolo 1 del DM richiamato, prevede che ove i controlli, di cui al comma 10, evidenzino l'insussistenza del diritto all'esenzione per reddito, l'Azienda Sanitaria Locale comunica all'assistito l'elenco delle prestazioni fruitive indebitamente in regime di esenzione per reddito ed il corrispondente ammontare della quota di partecipazione alla spesa a carico del cittadino da versare al servizio sanitario nazionale, assegnando un termine non inferiore a 30 giorni e non superiore a 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, entro il quale deve provvedere al pagamento o per esibire all'Azienda Sanitaria Locale la documentazione comprovante quanto dichiarato.

Il comma 12 del citato articolo fa, poi, rinvio ad un successivo decreto del Mef per la definizione delle modalità per il recupero.

Tale decreto non è stato emanato per cui è intervenuta la Regione Campania, con delibera 109 del 4 marzo 2020, approvato previa condivisione con il Ministero della Salute e quello del Mef.

Con riferimento ai contenuti dell'interrogazione il suindicato provvedimento regionale individua i seguenti principi generali: la contestazione del ticket, impropriamente non versato, viene effettuata annualmente sulla base delle verifiche effettuate dal sistema ATS.

Le ASL procedono con cadenza annuale, ai sensi del DM 9 novembre 2009 e della delibera 109 del 4 marzo 2020, all'invio dell'avviso bonario di pagamento con raccomandata A/R per contestare all'utente il ticket evaso in uno specifico anno senza alcuna sanzione.

Le attività di recupero degli importi impropriamente non versati dagli assistiti sono a cura delle ASL che notificano, con raccomandata A/R, alla residenza dei cittadini, un avviso bonario contenente il corrispondente ammontare della quota di partecipazione alla spesa a carico del cittadino. Sulla somma da versare nei 90 giorni successivi alla notifica non viene applicata alcuna sanzione.

Nell'avviso l'ASL evidenzia che decorso il predetto termine dei 90 giorni, si farà ricorso a procedure di riscossione coattiva, individuando un referente per il Distretto Sanitario, comunicando al pubblico gli orari di apertura, per consentire la presentazione di eventuali controdeduzioni e attivare un apposito indirizzo di posta elettronica.

Il cittadino è chiamato, dunque, a restituire il ticket non versato nell'anno per il quale ha fruito impropriamente di un'esenzione senza averne diritto, avendo autocertificato dati reddituali risultanti non veritieri.

Per motivi di economicità della procedura di recupero di cui trattasi, le ASL sono tenute ad escludere, dalla richiesta di rimborso, le contestazioni relative ad importi minori.

Le ASL, su richiesta dei cittadini, sono autorizzate ad applicare la rateizzazione nel caso in cui la somma contestata al nucleo familiare medesimo sia complessivamente superiore o uguale ad euro 200.

Fino al pagamento dell'importo richiesto è sospesa la validità del certificato di esenzione provvisorio ai sensi del comma 6 del DM 11 dicembre 2009 e al paziente non potrà essere rilasciato un nuovo certificato provvisorio di esenzione.

Le ASL sulle attività di recupero del ticket evaso hanno relazionato come segue:

l'ASL di Caserta ha evidenziato che nel proprio Regolamento sul recupero del ticket viene espressamente previsto che l'azienda provvede a notificare, a mezzo raccomandata, la nota con la quale si contesta all'utente l'evasione del pagamento del ticket, in tale nota viene notificato all'utente l'importo evaso, le modalità di pagamento che a richiesta possono essere rateizzate e come inviare eventuali controdeduzioni.

I riscontri dell'utente vengono valutati dai funzionari dei distretti e qualora fondati si procede all'annullamento dell'avviso, viceversa, in caso di motivazioni non ritenute valide l'ASL provvede a sollecitare, con un ulteriore nota di pagamento. A garanzia dell'uniformità delle procedure di gestione delle pratiche e per facilitare gli utenti l'ASL ha adottato specifici modelli di riscontro per ciascuna tipologia di ricorso da presentare, ha attivato un apposito indirizzo di posta elettronica per la presentazione dei ricorsi e l'interlocuzione con i funzionari addetti alle pratiche, ha, inoltre, relazionato sull'attività posta in essere con riferimento al recupero del ticket per gli anni dal 2011 al 2018, per ciascuno dei quali è stata effettuata una distinta attività. Facendo rinvio ai report

predisposti dall'ASL che si allegano emerge, in linea generale, che l'ASL, rispetto al totale degli accertamenti messi annualmente a disposizione del Mef, ha effettivamente agito per il recupero nei confronti di una quota inferiore al 50 per cento del totale avendo escluso gli accertamenti con importi inferiori a 10 euro, gli assistiti trasferiti fuori ASL, gli assistiti deceduti, gli assistiti con età superiore ai 65 anni o inferiore ai 16 anni, gli assistiti che avevano utilizzato, in modo scorretto, una determinata esenzione per reddito, ma che si trovavano nella condizione di non dover pagare i ticket avendo un'esenzione di altra natura, ad esempio patologie o malattie rare.

Invece, l'ASL NA3 ha incaricato l'Agenzia delle Entrate e Riscossione per la gestione delle attività di notifica degli avvisi bonari e delle cartelle esattoriali, per il recupero degli importi impropriamente non versati dagli assistiti che hanno beneficiato di esenzioni non spettanti.

Per espletare le operazioni di recupero degli importi impropriamente non versati dagli assistiti che hanno beneficiato di esenzioni non spettanti, ha provveduto ad inviare, per il tramite dell'Agenzia che si occupa di questo tipo di attività, gli avvisi bonari agli assistiti debitori secondo le linee guida della Delibera di Giunta n. 109 del 4 marzo 2020.

Successivamente, ha provveduto all'esecuzione e notifica delle cartelle esattoriali per coloro che risultavano ancora debitori alla scadenza dei termini indicati dall'avviso bonario trasmesso in precedenza.

In ogni caso, il contribuente è stato sempre messo nella condizione di poter liberamente documentare quanto dichiarato in autocertificazione, in difesa e a supporto delle opportune controdeduzioni per difendersi in giudizio.

Su richiesta del debitore l'Agenzia può concedere una procedura di rateizzazione che varia in base all'importo del debito dell'assistito.

Si precisa che in caso di rateizzazione l'ASL può rilasciare un'esenzione provvisoria con scadenza diversa in base al tipo di rateizzazione.

L'ASL di Salerno, invece, ha comunicato che per le annualità dal 2010 al 2013 sono state inviate, attraverso Poste Italiane, le raccomandate AR ai cittadini interessati, le cui autocertificazioni del diritto all'esenzione ticket per motivi di reddito furono classificate negative, cioè, non veritiere.

Per quest'annualità sono in via di definizione le istruttorie su ricorsi ed è stata consentita la rateizzazione, non sono state inviate le raccomandate per importi minori, inferiori a 12 euro, per le autocertificazioni classificate negative, relative alle annualità dal 14 al 18, non sono state inviate le raccomandate in quanto si è chiesto ai distretti sanitari di procedere in autonomia e direttamente con le operazioni di recupero ticket, man mano che le persone si recano agli sportelli nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida della delibera regionale.

L'ASL ha sviluppato un'App web che consenta al cittadino di verificare la propria posizione relativamente al diritto di esenzione ticket, se certificato da Sogei o se ha presentato autocertificazione.

L'ASL NA1 Centro ha comunicato che dopo aver controllato il contenuto di tutte le autodichiarazioni ricevute per valutare la correttezza dei dati delle situazioni dichiarate, in caso di accertata dichiarazione mendace, ha provveduto a notificare, attraverso l'Agenzia delle Entrate, con raccomandata A/R, alla residenza dei cittadini, un avviso bonario contenente il corrispondente ammontare, anche con il Piano di rateizzazione

del debito, nella quota di partecipazione alla spesa a carico dei cittadini che hanno fruito impropriamente dell'esenzione da reddito, pur non avendone diritto, da versare al Servizio Sanitario Nazionale nei 90 giorni dalla notifica.

Il personale addetto per singolo Distretto Sanitario di Base della Napoli 1 Centro, su richiesta dell'utenza, procede alla verifica dell'autocertificazione dei codici di esenzione e delle impegnative, rilasciandone copia relativa alle sole annualità contestate, tali da consentire alla stessa valutazione, in merito ad eventuali ricorsi in autotutela o all'Autorità Giudiziaria competente, infine, lo stesso personale addetto, per singolo Distretto, su espressa richiesta dell'utenza, esaminata la documentazione esibita, valuta per l'assistito l'eventuale diritto allo sgravio.

Fin quando non si chiudono queste procedure che sono datate negli anni è chiaro che non si può dare credito a chi ha dichiarato il falso e, almeno, non apre – anche facendo una rateizzazione – una possibilità alla Pubblica Amministrazione, di sanare il percorso.